

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

RICORSO EX ART. 2409 C.C.

CON ISTANZA DI NOMINA DI CURATORE SPECIALE EX ART. 78 C.P.C.

nell'interesse di

▪ **COLLEGIO SINDACALE DI ABBANOVA S.P.A.**, nelle persone dei sindaci effettivi Dott.ri **Francesco Salaris** (c.f. SLRFNC77T20B354R, nato a Cagliari, in data 20 dicembre 1977, e domiciliato per la carica in Cagliari, Via Mameli, n. 9), **Francesca Nocera** (c.f. NCRFNC71P46E281K, nata a Iglesias, in data 6 settembre 1971, e domiciliato per la carica in Nuoro, Via Straullu, n. 35), **Michele Mura Raimondo** (c.f. MRUMHL64P02G015J, nato a Olbia (SS), in data 2 settembre 1964, e domiciliato per la carica in Padru, Via Torino, n. 2A), rappresentato e difeso, come da procura allegata, dal **Prof. Avv. Ivan Demuro** (c.f. DMRVNI73M25E441Q) del Foro di Bologna, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni via fax al numero 0519925144 ovvero via *e-mail* all'indirizzo PEC *avv.ivandemuro@ordineavvocatibopec.it*, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo, sito in Bologna, Via degli Agresti, n. 6

- Ricorrente -

per la denuncia di gravi irregolarità nella gestione

▪ **ABBANOVA S.P.A.**, c.f. e p.iva 02934390929, con sede legale in Nuoro (NU), loc. Biscollai, Via Straullu, n. 35, CAP 08100, in persona del l.r.p.t.

OGGETTO DEL GIUDIZIO: denuncia al Tribunale *ex art.* 2409 c.c.

* * *

SOMMARIO:

I.	PREMESSA	2
II.	IN FATTO. SULLE GRAVI IRREGOLARITÀ RISCONTRATE NELLA GESTIONE DI ABBANOVA S.P.A.	3
1.	LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 FEBBRAIO 2024	3
2.	IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (E SUCCESSIVO LICENZIAMENTO) A CARICO DEL DOTT. SANDRO MURTAS	5
3.	LA RELAZIONE GESTIONE CREDITI	7
4.	LA VERIFICA DELLA CORTE DEI CONTI	9
5.	L'ESCLUSIONE DALLA GARA PER LA MANUTENZIONE DEL LOTTO 7	10
6.	LA POSIZIONE DEL DOTT. ANDREA ALLIERI	11
7.	L'ASSEMBLEA DI SOCI E IL CONTROLLO ANALOGO	12
8.	LE CARENZE NELLA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E NON ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA ..	14
III.	IN DIRITTO. SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 2409 C.C.	17
IV.	SULLA RICHIESTA DI NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE EX ART. 78 C.P.C.	20
V.	SULLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI	21

* * *

I. PREMESSA

(1) Abbanoa s.p.a. è una società *in house* a capitale interamente pubblico i cui soci sono la Regione autonoma della Sardegna e 342 Comuni (di seguito, la “**Società**”) e gestisce il servizio idrico integrato della Sardegna al fine di garantire la fornitura dell’acqua, secondo determinati standard qualitativi, in tutto il territorio della Regione Sardegna (**doc. 1**).

(2) Con il presente ricorso *ex art. 2409 c.c.*, il Collegio sindacale della Società, a seguito delle risultanze della propria attività di vigilanza che meglio verranno illustrate nel prosieguo, intende denunciare all’instato Tribunale plurime e reiterate anomalie nella conduzione della Società derivanti dai comportamenti tenuti dall’organo amministrativo, le quali costituiscono gravi irregolarità gestionali idonee a cagionare un pregiudizio alla stessa¹.

(3) La presente iniziativa si è resa necessaria a seguito degli infruttuosi tentativi di porre rimedio alle denunciate irregolarità attraverso gli strumenti offerti nell’ambito della ordinaria dialettica endosocietaria, a partire dalle reiterate richieste all’organo amministrativo che tuttavia ha di fatto ostacolato l’attività di vigilanza del Collegio sindacale reputando lo svolgimento della funzione di controllo come contrario all’operatività della stessa e all’interesse sociale.

(4) A conferma della fondatezza dei sospetti dell’operato *gravemente irregolare* dell’organo amministrativo saranno riportati ed evidenziati fatti e circostanze puntuali che consentano la valutazione da parte dell’Ill.mo Tribunale della situazione gestoria in cui versa la Società e dei potenziali pregiudizi al patrimonio sociale che – anche in considerazione della rilevanza dell’attività svolta e della natura di società *in house* della stessa – potranno derivare se non impediti attraverso l’intervento giudiziale.

(5) In estrema sintesi, anticipando il contenuto di quanto si esporrà più nel dettaglio, le *gravi irregolarità* idonee ad arrecare un danno alla società sono individuabili: (i) nella gestione totalmente informale di alcune decisioni, anche strategiche, della società poste in essere direttamente dal Presidente del C.d.A. o attraverso delle riunioni informali tra i consiglieri; (ii) nel non tenere conto delle relazioni interne dei dirigenti che segnalano criticità gestorie e strutturali, anche rispetto ad alcune richieste della Corte dei Conti e procedure di gara; (iii) nei reiterati ostacoli all’attività di vigilanza del Collegio sindacale

¹ In argomento, v. Trib. Roma, 15 settembre 2020, n. 3711 (*giurisprudenzadelleimprese.it*).

e alle richieste, anche provenienti da un componente del consigliere di amministrazione, di chiarezza e disponibilità, anche fisica, della documentazione su argomenti posti all'ordine del giorno; (iv) nei rapporti con i soci in merito all'effettiva sussistenza del controllo analogo e alle richieste degli stessi; (v) nella più generale e strutturale carenza degli assetti organizzativi che, tra l'altro, non tengono conto di esigenze di segregazione di funzioni e di conflitti di interesse.

(6) Al fine di meglio spiegare la situazione, nell'esposizione dei fatti si procederà in ordine cronologico inverso partendo dall'ultima situazione, quasi paradossale, che rappresenta senza dubbio la conferma di quanto sospettato: l'organo amministrativo ritiene l'attività di vigilanza del Collegio sindacale in contrasto con l'interesse sociale e l'operatività della Società, attribuendo, di fatto e nella sostanza, all'organo di controllo un eccesso di "attivismo".

II. IN FATTO. SULLE GRAVI IRREGOLARITÀ RISCOSETRATE NELLA GESTIONE DI ABBANOIA S.P.A.

II.1 LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 FEBBRAIO 2024

(7) In data 9 febbraio 2024 è stato convocato il Consiglio di amministrazione per il giorno 16 febbraio 2024 ("C.d.a. 16 febbraio 2024"). All'ordine del giorno tutti argomenti riguardanti la gestione "ordinaria" della Società, tranne il punto 5, concernente invece la «*Richiesta presentata dalla Dott.ssa Daniela Sacco in data 05.02.2024 di "Modifica del Regolamento di funzionamento del Consiglio di amministrazione, trasmissione del materiale documentale in formato digitale su supporto informatico e tramite invio per posta elettronica"*», che sarà oggetto di specifico approfondimento nel seguito del presente Ricorso (**doc. 2**).

(8) In data 14 febbraio 2024, il Presidente del C.d.a. ha trasmesso inoltre la richiesta, in via d'urgenza, di integrazione dell'ordine del giorno della riunione del C.d.a. 16 febbraio 2024, con l'inserimento del punto 9 avente ad oggetto «*Ratifica Determina del Presidente n. 03/2024 Servizio di Consulenza Giudico-Legale specialistica a tutela dell'interesse societario. Mandato al Direttore Generale per il conferimento di incarico a Studio Legale con comprovata esperienza in materia*» (**doc. 3**).

(9) Nell'integrazione, come da discutibile prassi, per le ragioni che si evidenzieranno meglio in seguito, si specifica che la relativa documentazione è messa a disposizione (per la sola consultazione su un *tablet*, senza possibilità di estrarne copia) presso la sede dalla

Società previo appuntamento (**doc. 4**). I componenti del Collegio sindacale, anche in considerazione dell'esposta urgenza dell'integrazione dell'o.d.g. e dell'oggetto della stessa, hanno preso visione della documentazione relativa al nuovo punto all'ordine del giorno.

(10) Il nuovo punto riguardava specificamente la ratifica della «*Determinazione del Presidente del CDA n. 03 del 09 febbraio 2024*», quindi una “determinazione” assunta lo stesso giorno della data di convocazione del C.d.a. 16 febbraio 2024. La coincidenza di date e il mancato inserimento direttamente nell'originario avviso di convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno inviata il 14 febbraio (quindi dopo 5 giorni sia dalla Determinazione sia dell'avviso di convocazione del Consiglio 16 febbraio) è già indicativo di un'anomalia.

(11) Il grado di anomalia aumenta, a conferma del “fondato sospetto”, se da tale aspetto temporale si sposta l'attenzione sugli obiettivi della Determinazione e ai contenuti di merito del parere da richiedere. Si legge infatti: «*Incaricare, in ragione delle richieste avanzate dal Collegio dei Sindaci all'Organo Amministrativo, la Direzione Generale affinché acquisisca un eventuale parere legale a tutela degli interessi societari e dell'operato della Società, dando altresì mandato alla Direzione Generale di avviare ogni opportuna azione anche di natura giudiziale*» (**doc. 5**).

(12) Il Presidente del C.d.a. ha quindi “deciso”, non si comprende in forza di quale potere, di affidare al Direttore Generale il compito di acquisire un parere legale in merito alla “compatibilità” delle richieste avanzate dal Collegio sindacale con gli interessi societari e l'operato della società. Aggiungendo anche il mandato (al Direttore Generale) di avviare (presumibilmente contro il Collegio sindacale) anche azioni di natura giudiziaria.

(13) La gravità di tale obiettivo è *in re ipsa* e da sola potrebbe essere sufficiente a configurare il presupposto non solo per la sussistenza delle gravi irregolarità *ex art. 2409 c.c.* ma anche per l'adozione dei provvedimenti previsti dallo stesso articolo. La sostanza della Determinazione, la cui natura è ancora tutta da capire – non essendo prevista alcuna fattispecie (la “determinazione” del Presidente del C.d.a., per l'appunto) di tale tipo nel nostro ordinamento in relazione ad un organo amministrativo pluripersonale – può essere così riassunta: il Presidente del C.d.a. ritiene che le “richieste” del Collegio sindacale non siano corrette e legittime e delega (a che titolo?) il Direttore Generale di affidare un incarico di consulenza legale destinato ad accertare la legittimità delle richieste e dell'operato dell'organo di controllo, demandando, altresì, anche la possibilità (sulla base

di una valutazione riservata al Direttore Generale) di avviare un'azione giudiziaria nei confronti del Collegio sindacale.

(14) L'irrelevanza giuridica della Determinazione porta lo stesso Presidente del C.d.a. a chiedere la ratifica da parte del Consiglio di amministrazione. La stessa Determinazione individua, elencandole, anche nel merito quali sono le richieste del Collegio sindacale che devono essere sottoposte al vaglio di legittimità dall'ipotizzato parere. A ben vedere, si tratta però non solo di ordinarie ma di doverose richieste nell'ambito dell'attività di vigilanza dell'organo di controllo che sono già indicative della non corretta gestione della società sulla quale il Collegio sindacale non ha ricevuto adeguate risposte o, in alcuni casi, non ha ricevuto proprio alcuna risposta e, doverosamente, richiede degli approfondimenti e dei riscontri. Al fine di meglio evidenziare le attività di vigilanza (elencate nella Determinazione e) contestate al Collegio sindacale nel prosieguo saranno sinteticamente riportate e, per maggior chiarezza sulla deriva della situazione gestoria-organizzativa, saranno riportate anche altre situazioni ascrivibili alle *gravi irregolarità* dalle quali possono scaturire dei danni per la società.

II.2 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (E SUCCESSIVO LICENZIAMENTO) A CARICO DEL DOTT. SANDRO MURTAS

(15) Il Collegio sindacale richiedeva, nell'ambito della sua attività di vigilanza, in data 30 novembre 2023, ai dirigenti apicali della Società, fra i quali il dott. Sandro Murtas – ovvero al Responsabile del “Settore C. Gestione e recupero dei crediti” – una relazione in merito alla situazione della gestione dei crediti (stato, criticità, soluzioni al dicembre 2023). La relazione richiesta veniva trasmessa al Collegio sindacale in data 21 dicembre 2023 (in seguito “**Relazione Gestione Crediti**”) (**doc. 6**). Nella stessa il dott. Sandro Murtas, dopo un'analisi delle procedure e dei dati, riassumeva nelle conclusioni: (i) le criticità del processo generale sul ciclo attivo; (ii) l'esigenza di varare specifici piani di azione, (iii) l'esigenza di un'adeguata organizzazione, di risorse e di dotazioni, per la gestione dell'attività in aumento, nonché (iv) l'esigenza di una adeguata organizzazione per la gestione delle procedure di limitazione, sospensione e disattivazione (**doc. 6**, p. 40).

(16) In data 22 dicembre 2023, il Presidente del Collegio sindacale, con differenti comunicazioni, ha scritto al Presidente del C.d.a. evidenziando le segnalate non correttezze gestorie domandando la messa a disposizione della documentazione richiamata nella Relazione Gestione Crediti. Nello specifico, con PEC del 22 dicembre 2023, ore 10.41 veniva richiesta la documentazione relativa a supporto del procedimento

disciplinare avviato (casualmente) nei confronti del Dott. Sandro Murtas, al quale in precedenza non era mai stato formulato neanche un richiamo disciplinare né mai contestata formalmente l'attività svolta (**doc. 7**). Senza entrare nel merito della questione, è stata segnalata (e chieste spiegazioni) anche l'anomalia e la rilevanza della decisione assunta che, tra l'altro, è stata avviata attraverso una riunione informale dell'organo amministrativo ratificata successivamente nell'ambito delle Comunicazioni del Presidente. Quindi l'organo amministrativo, ignorando totalmente la funzione del Collegio sindacale, decide "fuori consiglio" di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di un dirigente e poi, senza mettere formalmente l'argomento all'ordine del giorno, "sana" la carenza (*rectius*: grave irregolarità) con una "semplice" comunicazione del Presidente.

(17) In merito alla stessa questione, con PEC del 22 dicembre 2023 ore 10.43, è stata "contestata" al Presidente del C.d.a. l'irritualità nonché l'inopportunità della telefonata ricevuta dallo stesso nella mattinata con la quale si invitava il Collegio sindacale a non tenere in considerazione la relazione del dott. Sandro Murtas, ingerendosi di fatto nell'attività di verifica dell'organo di controllo (**doc. 8**). È poco credibile la risposta del Presidente del C.d.A. che riduceva la telefona al «*solo scopo di portare alla conoscenza Sua e del Collegio un alert ricevuto nella mattinata e di cui si riteneva utile dare pronta informazione al fine di un utilizzo consapevole dello stesso*» (PEC del 22 dicembre 2023, ore 18.46; **doc. 9**). A prescindere dalla difficoltà di attribuire un significato all'ipotizzato *alert*, è senza dubbio circostanza anomala che le eventuali inesattezze contenute nella Relazione Gestione Crediti siano "contestate" non in modo formale attraverso delle puntuali risposte dell'organo amministrativo nelle sedi ufficiali (*rectius*: riunione del Consiglio di amministrazione) ma siano oggetto di un generico e preventivo invito a non considerarle o, meglio, a farne un «*utilizzo consapevole*». Nello specifico, infatti, non vi è stata alcuna riunione del C.d.a. né formale comunicazione, anche interna, avente ad oggetto non solo le eventuali contestazioni ma anche solo l'analisi della Relazione Gestione Crediti che, in considerazione della rilevanza, non poteva certo essere ignorata, come di fatto è avvenuto.

(18) La documentazione – messa a disposizione, secondo modalità che saranno meglio specificate nel prosieguo, dopo diversi solleciti (PEC 27 dicembre 2023, ore 14.00; PEC 29 dicembre 2023, ore 11.39; PEC 29 dicembre 2023, ore 11.48; PEC 30 dicembre 2023, ore 10.28) (**docc. 10, 11, 12, 13**) – senza qui entrare nel merito della questione, evidenzia, anche per le difficoltà riscontrate nell'averla a disposizione, una rilevante e preoccupante

informalità nell'assunzione delle decisioni e una palese volontà di non condividere né preventivamente né successivamente – se non dopo ripetuti solleciti a risposte a volte poco giustificabili (PEC del 29 dicembre 2023, ore 11:49, (**doc. 14**), riscontrata con PEC del 30 dicembre 2023, ore 10:28 (cfr. **doc. 13**)) – con il Collegio sindacale non il merito delle scelte gestorie ma le procedure e la ragionevolezza delle motivazioni che hanno portato alle stesse.

(19) Per dovere di completezza il C.d.a. del 18 gennaio 2024 ha deliberato il licenziamento del dott. Sandro Murtas. Senza entrare nel merito della stessa, a conferma della situazione certo non lineare e non trasparente, si possono richiamare le considerazioni del consigliere di amministrazione, Dott.ssa Daniela Sacco, la quale ha dichiarato che sulla base della documentazione messa a disposizione per la consultazione non riteneva sufficientemente istruita la questione, ritenendo che prima di procedere al licenziamento sarebbe stato possibile procedere ad altri provvedimenti, quali una lettera di richiamo, e che il licenziamento, in mancanza di ulteriori e specifici elementi valutati, potrebbe non essere nell'interesse della società anche in considerazione del certo contenzioso che ne discenderà.

(20) La rilevanza di quanto esposto, risultante dalle allegate comunicazioni, evidenzia in modo oggettivo il *fondato sospetto di gravi irregolarità* dalle quali, oltre alle conseguenze in termini di contenzioso con il dott. Sandro Murtas, i danni potenziali sono anche in termini di “precedente” nei confronti degli altri dirigenti nonché dei dipendenti che non avrebbero “garantito”, non solo il diritto/dovere di esporre la reale situazione, comprese le eventuali criticità, il confronto sulle questioni segnalate ed evidenziate. Questo potrebbe determinare potenziali danni su tutti gli aspetti gestori che, oltre a non trovare correttivi e risposte, determinano “casualmente” anche delle conseguenze personali (*rectius*: procedimenti disciplinati e licenziamento).

II.3 LA RELAZIONE SULLA GESTIONE CREDITI

(21) Come evidenziato in precedenza, dalla Relazione Gestione Crediti che il Presidente del C.d.a. aveva “invitato” a non prendere in considerazione, erano emerse diverse criticità (**doc. 6**). In proposito il Collegio sindacale nell'esercizio dell'attività di vigilanza ha richiesto ripetutamente informazioni strumentali alle verifiche di quanto emerso nella Relazione Gestione Crediti e, in considerazione delle difficoltà comunicative che caratterizzano l'operato del Presidente del C.d.a., ha domandato agli altri componenti dell'organo esecutivo se, in quanto amministratori, fossero comunque a conoscenza degli

aspetti evidenziati in tale relazione benché non oggetto di discussione nelle riunioni del Consiglio di amministrazione (PEC del 23 dicembre 2023, ore 11.15) (**doc. 15**). In proposito un consigliere ha dichiarato di essere a conoscenza *«delle sole delibere portate in Consiglio di amministrazione»* (PEC del 23 dicembre 2023, ore 13.06) (**doc. 16**); mentre un altro – con risposta un po' più articolata, con la quale evidenziava che non su tutte v'era la competenza dell'organo amministrativo – prendeva spunto dalla comunicazione *«per avviare una verifica»* (PEC del 27 dicembre 2023, ore 12:01) (**doc. 17**).

(22) L'attività di verifica del Collegio sindacale attraverso, peraltro, l'accesso alla documentazione veniva avviata con specifiche e puntuali richieste – v. PEC del 24 dicembre 2023, ore 11.42) (**doc. 18**) – che non hanno tuttavia avuto riscontro con la materiale messa a disposizione di quanto richiesto. Si veda: (i) PEC del 15 gennaio 2024, ore 12:35 (ove si legge: *«Rimane completamente inevasa la richiesta del 24 dicembre con la quale abbiamo chiesto copia dei documenti citati dal dott. Murtas nella Sua relazione interamente richiamati nella citata PEC...»*) (**doc. 19**) e (ii) PEC del 2 febbraio 2024, ore 10:53 (**doc. 20**); nonostante i solleciti da parte di un componente del C.d.a., il quale ha sollecitato il Presidente del C.d.a. *«... in riferimento alla pec del Collegio Sindacale appena ricevuta, nell'interesse della società e del corretto operato dell'Organo Amministrativo, ritengo necessario e urgente dare tempestivo seguito alle richieste dell'Organo di Controllo e dei Soci»* (v. PEC del 2 febbraio 2023, ore 12:45) (**doc. 21**).

(23) Anche in questo caso è evidente che il Collegio sindacale non è stato messo nelle condizioni di poter esercitare l'attività di vigilanza, mancando i riscontri alle richieste effettuate, non di certo arbitrarie o “fantasiose”, in approfondimento della Relazione Gestione Crediti con la quale venivano segnalate delle criticità; criticità sulle quali l'organo di controllo veniva informalmente invitato dal Presidente del C.d.a. a non prenderle in considerazione. Proprio tale aspetto, unito alla circostanza che detta relazione proveniva da un dirigente nei confronti del quale, con modalità e circostanze non chiare e non chiarite, era stato avviato un procedimento disciplinare, ha doverosamente indotto il Collegio sindacale a chiedere di avere chiarezza, documentale e non di merito, su quanto emerso dalla Relazione Gestione Crediti. Quest'ultima, come evidenziato in precedenza, non è stata oggetto di attenzione alcuna da parte del C.d.a. che non ha preso posizione sulla stessa, neanche eventualmente per contestarne il contenuto.

(24) Da quanto emerso è palese la *grave irregolarità gestoria* dalla quale potrebbe discendere un danno per la società. Di fatto, non si è consentito all'organo di controllo di svolgere l'attività di vigilanza non fornendo allo stesso quanto richiesto e, addirittura, sindacando quanto richiesto, come dimostrato con l'incarico al Direttore Generale di acquisire un parere in merito al ritenuto "eccesso di attivismo" del Collegio sindacale. Il danno, inoltre, potrebbe discendere anche dal contenuto della stessa Relazione se le criticità evidenziate, mai oggetto di discussione, dovessero risulta fondate.

II.4 LA VERIFICA DELLA CORTE DEI CONTI

(25) Dall'analisi della Relazione Gestione Crediti è emerso inoltre che, nel luglio 2023, il "Settore C. Gestione e recupero dei crediti" trasmetteva alla Segreteria del C.d.a. una dettagliata relazione, corredata da copiosa documentazione, in merito ad un'istruttoria avviata dalla Corte di Conti (**doc. 6**, p. 15).

(26) Di tale relazione il Collegio Sindacale non veniva messo al corrente né preventivamente né in una riunione del c.d.a. La Relazione, infatti, non è mai stata presentata e discussa in sede di C.d.a. In proposito l'organo di controllo ha richiesto tutta la documentazione relativa all'istruttoria nonché le risposte fornite dalla Società (PEC del 22 dicembre 2023, ore 10:43, **doc. 8**). Con riguardo a tale richiesta, anche a seguito di una interlocuzione con la Procura della Corte dei Conti, è stato apposto il "segreto istruttorio" (PEC del 22 dicembre 2023, ore 18:46, **doc. 9**; PEC del 29 dicembre 2023, ore 11:49, **doc. 14**).

(27) Orbene, a prescindere dalla applicabilità del "segreto istruttorio" al Collegio Sindacale – di per sé inconsistente, posto che l'organo di controllo opera a tutela della legalità e i cui componenti, *ex art. 2407, comma 1, c.c.*, «... *devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio*» – è riscontrabile senza alcun dubbio una *grave irregolarità* in ragione del fatto che l'organo di controllo non è stato reso edotto della relazione e quindi, presumibilmente, delle difese e delle possibili conseguenze sulla Società e sull'attività sociale.

(28) A ciò si aggiunga che non sussistendo delle deleghe gestorie nell'ambito del C.d.a., le scelte, anche quella di secretare la vicenda o parte della stessa, sono state presumibilmente assunte in modo informale e non legittimo, non potendosi demandare ai soli dirigenti, senza peraltro obblighi di rendicontazione, la gestione di una questione così rilevante. In considerazione del fatto che la relazione è stata inviata alla segreteria del

C.d.a. i suoi membri (presumibilmente) ne erano a conoscenza e (sempre presumibilmente) hanno posto in essere o avvallato decisioni (di qualsiasi natura e di qualsiasi portata) sulla questione e effettuato delle valutazioni sulle possibili conseguenze dell'esito dell'istruttoria senza condividere ciò (non nel merito ma nella ragionevolezza e nella procedura) con il Collegio sindacale.

(29) Anche in questo caso non pare possano sussistere dei dubbi in merito alla *grave irregolarità* e ai potenziali danni che la stessa possa causare alla Società; e ciò anche perché, da quanto emerso, la verifica della Corte dei conti è anche citata dalla Relazione Gestione Crediti nella quale si evidenzia l'inerzia, per carenze strutturali, della Società nella gestione del fenomeno della prescrizione dei crediti non adeguatamente gestito dalla Società (*rectius*: dall'organo amministrativo).

II.5. L'ESCLUSIONE DALLA GARA PER LA MANUTENZIONE DEL LOTTO 7

(30) Nell'ambito dell'attività di vigilanza il Collegio sindacale ha acquisito, dalla dirigente responsabile del settore *procurement*, una dettagliata relazione in ordine ad un procedimento di gara (PN 60/2023, Lotto 7), comprendente anche un rilevante scambio di corrispondenza (**doc. 22**). In tale relazione, e in una successiva inviata in data 16 gennaio 2024 solo al Collegio sindacale (**doc. 23**), la dirigente ha evidenziato che a fronte di un corretto svolgimento della procedura di gara, con relativa graduatoria e proclamazione del vincitore, il Direttore Generale (Determinazione PN 60/23) ha «*avviato una autonoma e separata procedura finalizzata alla esclusione del primo e secondo operatore economico risultanti nella graduatoria provvisoria, derogando alle disposizioni ed attribuzioni e competenze di legge, regolamento, e organizzazione interna aziendale...*» (**doc. 23**, p. 4). Nella stessa relazione al Collegio sindacale la dirigente, oltre ad esporre analiticamente tutte le "anomalie" che hanno caratterizzato la procedura di gara, evidenzia delle ulteriori criticità, la cui gravità e rilevanza è oggettiva: «*Si è fin qui riferito delle diverse deroghe, in procedure e atti, attuate dalla Direzione e dal RUP, rispetto al sistema di regole vigente in Abbanoa, per addivenire ad un esito di gara in contrasto con quello emerso a conclusione della gara stessa. Si è anche riferito del "clima" negativo, di "contrasto" e di sfiducia, percepito dalla struttura e dai diversi titolari di funzione, che hanno doverosamente, in diverse occasioni, rappresentato alla Direzione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dato conto del proprio operato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. La stessa Struttura che, finora, ha garantito risultati eccellenti nella gestione degli appalti, in tempi ristretti, scadenze*

*continue, con grande impegno e spirito di servizio. Si è anche riferito dei toni, a tratti minacciosi, utilizzati per imporre attività, ai diversi titolari di funzione, non supportate dai necessari presupposti procedurali. Si è ancora riferito degli interventi “irrituali” del Presidente del CDA nel chiedere ragione dell’iter della procedura, solo ad esito della stessa e, con approccio e toni percepiti negativamente dal titolare di funzione, nel chiedere contro dei tempi di verifica dei requisiti del nuovo aggiudicatario “provvisorio” ..., peraltro per adempimenti noti e già rendicontati alla Direzione. Si deve peraltro anche dar conto del fatto che il RUP, come detto e comprovato, esercitando funzioni non attribuite alla stessa dai regolamenti Abbanoa, abbia sottoscritto atti e note insieme al Direttore, nel contempo ponendo in essere i seguenti anomali comportamenti, che suscitano ulteriore preoccupazione nel cercare di comprendere i contorni dell’intera anomala gestione della vicenda ...» (**doc. 23**, p. 7).*

(31) Rinviando alla lettura della relazione per tutte le anomalie e le violazioni che hanno caratterizzato la gara in questione, il Collegio Sindacale, doverosamente, ha chiesto, fin alla prima relazione l’invio della relativa documentazione posta alla base della decisione nonché di valutare l’audizione della dirigente in occasione del prossimo Consiglio di amministrazione (PEC del 3 gennaio 2024, ore 10:02; **doc. 24**). A tale richiesta non si è avuto alcun riscontro.

(32) In proposito il Collegio Sindacale, in considerazione della gravità di quanto emerso, in data 22 gennaio 2024, ha segnalato alla Procura della Repubblica di Cagliari le anomalie riscontrabili nelle due relazioni della dirigente inviando le stesse con gli allegati a supporto (**doc. 25**).

(33) Anche in questo caso, a prescindere dalle eventuali responsabilità penali, non pare possano sussistere dei dubbi in merito alla *grave irregolarità* e ai potenziali danni che la stessa possa causare alla Società.

II.6. LA POSIZIONE DEL DOTT. ANDREA ALLIERI

(34) Nell’ambito dell’attività di vigilanza il Collegio Sindacale ha rilevato un incremento di funzioni e responsabilità in capo al dott. Andrea Allieri che – non senza perplessità e, soprattutto, senza giustificazione alcuna – cumula una pluralità di funzioni e incarichi, anche in potenziale conflitto di interessi, ricoprendo, tra le altre, quelle di segretario del C.d.a., di componente dell’organismo di vigilanza *ex d.lgs. 231/2001*, di responsabile dell’ufficio legale. Senza entrare nel merito delle scelte di carattere organizzativo è stato

richiesto al Presidente del C.d.A. una relazione avente ad oggetto le attività svolte dal dott. Andrea Allieri, il suo corretto inquadramento lavoristico nonché una verifica delle stesse, in ragione dei diversi ruoli affidati, in relazione alla segregazione delle funzioni (PEC del 30 dicembre 2023, ore 11:13; **doc. 26**). Allo stato, il Collegio sindacale non ha ancora ricevuto riscontro rispetto alle richieste formulate.

(35) In proposito, a conferma delle criticità relative ai diversi ruoli e funzioni facenti capo al dott. Andrea Allieri, il Presidente del Collegio Sindacale in data 6 febbraio 2024 ha ricevuto una lettera anonima nella quale si evidenziano una serie di anomalie e le “ingiustificate” scelte che stanno caratterizzando la “carriera” del dott. Andrea Allieri (**doc. 27**). Il ricorso alla comunicazione anonima, giustificato dallo stesso autore dal fatto che «... *queste notizie sono celate sotto un’alea di terrore per le ritorsioni che il Presidente Piga ha generato tra i dipendenti. Non si firma la presente proprio per questo*», è la conferma del fatto che, a prescindere dalla veridicità del contenuto della missiva, in Società non è presente un’adeguata segregazione di funzioni che, tra le altre cose, impedisce il ricorso alla procedura *Whistleblowing* (prevista da l. 30 novembre 2017, n. 179, e successive modifiche, e facente parte del MOG ex d.lgs. 231/2001), che, appunto, consente le segnalazioni di anomalie gestorie da parte dei dipendenti garantendo loro la riservatezza. In questo caso la presenza del dott. Andrea Allieri (segnalato quale “beneficiario” delle attività non ritenute legittime) nell’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 è un evidente ostacolo all’utilizzo dello strumento *Whistleblowing*, lasciando così, quale unica soluzione per una segnalazione “garantita”, la “classica” lettera anonima. Di tale lettera anonima è stata data lettura dal Presidente del Collegio sindacale durante la riunione del Consiglio di amministrazione del 16 febbraio 2024, senza, però, suscitare “reazioni” da parte dell’organo gestorio.

(36) Anche in questo caso non pare possano sussistere dei dubbi in merito alla *grave irregolarità* e ai potenziali danni che la stessa, indicativa di una rilevante non adeguatezza dei assetti, dimostrata anche dall’impossibilità di ricorrere al *whistleblowing*, possa causare alla Società.

II.7. ASSEMBLEA DEI SOCI E CONTROLLO ANALOGO

(37) In data 17 gennaio 2024, l’ANCI Sardegna (Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna), per conto di oltre 140 comuni firmatari, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale, ha chiesto al Presidente del C.d.A. di convocare con urgenza l’assemblea della Società indicando anche i relativi punti da inserire all’ordine del giorno nonché la

documentazione da mettere a disposizione dei soci per consentire una partecipazione assembleare consapevole nella quale poter discutere della situazione (**doc. 28**).

(38) Alla richiesta di convocazione era allegato anche il verbale della riunione degli azionisti di Abbanoa s.p.a. che hanno discusso in merito alle esigenze di urgente convocazione. Da tale verbale risulta che la Commissione Controllo Analogo, soggetto preposto all'esercizio del c.d. "controllo analogo congiunto", non è operativa e che da anni sussiste un grave *deficit* sul sistema di indirizzo-programmazione e controllo che i soci devono esercitare sulla società in house. È noto che la mancanza (anche sopravvenuta) dell'integrazione del c.d. controllo analogo determina il venire meno dell'affidamento diretto della gestione del servizio.

(39) La rilevanza di tale circostanza, accentuata dal fatto che la dichiarazione di non operatività della Commissione Controllo Analogo proviene dai soci, cioè dai soggetti che dovrebbero esercitare il controllo analogo, avrebbe dovuto portare alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo possibile preceduta, eventualmente, anche da una formale risposta all'ANCI Sardegna (e quindi ai soci richiedenti). Così non è stato, nonostante il sollecito da parte del Collegio Sindacale (PEC del 20 gennaio 2024, ore 9.59; **doc. 29**) che ha ricevuto una risposta interlocutoria nella quale, tra le diverse imprecisioni, si afferma che il rapporto con la Commissione Controllo Analogo è costante, affermando quindi, a differenza dei soci che di tale commissione dovrebbero far parte, che la stessa sarebbe pienamente operativa (PEC del 27 gennaio 2024, ore 9.33; **doc. 30**).

(40) In data 7 febbraio 2024, l'ANCI Sardegna scrive – indirizzando la comunicazione a *protocollo@pec.abbanoa.it*, e pertanto visibile anche all'organo amministrativo e alla Direzione Generale nonché alla Segreteria del C.d.a. – al Presidente del Collegio sindacale evidenziando che alla richiesta di convocazione del 15 gennaio 2024 non è stato ancora dato riscontro da parte della Società *«evidentemente inadempiente anche nella produzione e messa a disposizione dei documenti esplicativi indispensabili agli azionisti per avere contezza del reale stato di gestione della società in house»*. Nella stessa comunicazione l'ANCI evidenziava che *«Fatto ancora più grave appare essere la mancanza di alcun controllo analogo congiunto dei soci verso la governance societaria»* (**doc. 31**).

(41) Il Presidente del C.d.a. rispondeva all'ANCI Sardegna (PEC del 7 febbraio 2024, ore 15:46; **doc. 32**) comunicando che, anche tenendo conto delle esigenze di EGAS (Ente di

Governo dell'Ambito Sardegna), avrebbe chiesto lo svolgimento dell'assemblea in data successiva al 16 febbraio 2024, l'assemblea sarà convocata per il giorno 1° marzo 2024, poi posticipata al giorno 8 marzo 2024 in forza del deliberato del Consiglio di amministrazione in data 16 febbraio 2024.

(42) Anche in questa situazione emergono gravi anomalie rispetto alla gestione approssimativa dei rapporti con i soci da parte della Società, ai quali non si fornisce pronto riscontro alle richieste se non dopo solleciti da parte del Collegio sindacale. Nello specifico non sono state prese in adeguata e pronta considerazione le affermazioni dei soci in merito alla mancata operatività della Commissione Controllo Analogico che, come evidenziato, potrebbe far venire meno i presupposti per l'affidamento del servizio e quindi porre in crisi l'operato della Società e soprattutto l'erogazione del servizio gestito che, come è noto, è da considerare "essenziale".

(43) Anche in questo caso non pare possano sussistere dei dubbi in merito alla *grave irregolarità* e ai potenziali danni che la stessa, indicativa di una rilevante non adeguatezza degli assetti, possa causare alla società.

II.8. LE CARENZE NELLA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E LA NON ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA

(44) Le vicende e i fatti richiamati, che anche singolarmente considerati sarebbero idonei ad integrare i presupposti e determinare i provvedimenti previsti all'art. 2409 c.c. finalizzati a porre fine nel più breve tempo possibile alle *gravi irregolarità* per evitare un danno alla Società, hanno in comune un aspetto oggettivo e uno soggettivo.

(45) Quello soggettivo riguarda l'atteggiamento del Presidente del C.d.a., in certi casi contestato anche da un consigliere, che gestisce la Società senza rispettare le prerogative e limiti delle competenze proprie dell'organo gestorio nonché il ruolo e le funzioni del Collegio sindacale.

(46) In merito al primo aspetto si può segnalare il reiterato ricorso alle modalità decisorie informali quali le riunioni preventive dell'organo gestorio (senza la presenza del Collegio sindacale) per assumere decisioni poi successivamente ratificate dal C.d.a., attraverso il veicolo delle "semplici" Comunicazioni del Presidente.

(47) A ciò si aggiunga il ricorso alla figura della Determinazione, cioè ad una decisione assunta, senza alcuna delega e quindi in assenza di qualsivoglia potere, dal Presidente (e magari anche attuata dai dirigenti) attraverso un atto unilaterale poi successivamente

ratificato dal C.d.a., a volte attraverso il veicolo delle “semplici” Comunicazioni del Presidente.

(48) È evidente che tale prassi, più volte contestata, non è rispettosa della corretta gestione e prima ancora delle disposizioni normative in quanto, di fatto, non si consente al Collegio sindacale di partecipare, con funzioni di controllo, ai lavori e alle decisioni, comprenderne le ragioni e valutarne la correttezza. Il tutto non per un “eccesso di attivismo” da parte del Collegio sindacale ma semplicemente perché rispettoso dell’art. 2405 c.c. (*Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee*) con tutto ciò che ne consegue sull’attività di controllo.

(49) Da un punto di vista oggettivo le situazioni concrete e specifiche richiamate evidenziano una non adeguatezza organizzativa che si manifesta nella mancanza o, a voler utilizzare un eufemismo, nella forte difficoltà di corretta gestione dei flussi informativi a favore del Collegio sindacale con le relative conseguenze sull’attività di controllo. In proposito, oltre ai continui solleciti per avere le risposte alle richieste formulate dall’organo di controllo, si può evidenziare che la stessa messa a disposizione della documentazione a favore dell’organo di controllo ma anche dei consiglieri di amministrazione è, per usare un eufemismo, *anomala*.

(50) La documentazione sociale, sia quella relativa agli *audit* sia quella relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno del C.d.a., può infatti essere consultata, previo appuntamento e in orari d’ufficio, solo ed esclusivamente nella sede della Società attraverso l’utilizzo di appositi *tablet*. Non è consentito agli amministratori e ai sindaci “scaricare” su un supporto informatico o, eventualmente, stampare la documentazione per procedere all’esame della stessa in un luogo anche diverso dalla sede della Società in orari differenti rispetto a quelli di apertura della società. Le ragioni di tale scelte sarebbero da individuare nella “riservatezza” dei documenti societari e nella “sfiducia” del Presidente del C.d.a. nei confronti degli altri consiglieri e dei sindaci. È evidente l’assurdità di tale limitazione che è di ostacolo alla possibilità di agire informati dei consiglieri e di vigilare dei sindaci in quanto si pongono dei limiti oggettivi (temporali e tecnici) alla loro attività in assoluto spregio dei principi di corretta *governance*. In proposito si segnala che non ha avuto risposta la richiesta effettuata dal sindaco Rag. Raimondo Mura (PEC del 5 febbraio 2024, ore 11.44; **doc. 33**), di messa a disposizione, in formato elettronico; quindi, con possibilità di “scaricare” la relativa copia, dei verbali

delle riunioni del C.d.a. dell'anno 2023. Il tutto in assoluta “coerenza” con la “secretazione” dei verbali delle riunioni del C.d.a.

(51) Tale anomalia è stata più volte segnalata dai sindaci (PEC del 5 febbraio 2024, ore 11.44, nella quale evidenzia l'anomalia) (**doc. 33**) e da un consigliere di amministrazione che – dopo diversi solleciti per le vie brevi e in modo formale (PEC del 5 febbraio 2024, ore 15.24) (**doc. 34**) – ha chiesto la trattazione dell'argomento con uno specifico punto all'ordine del giorno del C.d.a. 16 febbraio 2024 sul quale, giustificando una più attenta ponderazione della possibile modifica, si è rinviata la discussione.

(52) A quanto esposto deve anche aggiungersi il fatto che le oggettive difficoltà per il Collegio sindacale di avere la documentazione (senza possibilità di stampa o di “scarico”) e i riscontri alle richieste, se non a seguito di ripetuti solleciti, sono accentuate dal fatto che la stessa documentazione è “filtrata” dalla Segreteria del C.d.a. come evidenziato dallo stesso Presidente dell'organo di controllo (PEC del 22 dicembre 2023, ore 10.43; **doc. 8**).

(53) Da quanto esposto, e oggettivamente provato, è indubbio che la gestione della Società sia caratterizzata da un accentramento personalistico da parte del Presidente non rispettoso delle basilari regole di corretta amministrazione e di funzionamento degli organi sociali. Le criticità evidenziate denotano anche una non adeguata organizzazione o, meglio, una inadeguatezza degli assetti organizzativi che non consentono un costante e lineare flusso informativo a soggetti diversi dal Presidente del C.d.A. e, parrebbe, dal Direttore Generale.

(54) Non è altresì possibile valutare l'adeguatezza delle segregazioni delle funzioni anche in un'ottica di prevenzione dei reati presupposto *ex* d.lgs. 231/2001 in quanto l'evidenziato “cumulo” di cariche in capo al dott. Andrea Allieri pone seri problemi proprio in termini di segregazione e di conflitto di interesse.

(55) Le *gravi irregolarità* riscontrate nelle singole fattispecie richiamate sono accentuate dalle *gravi irregolarità* strutturali con la conseguenza che ai singoli potenziali danni (derivanti dalle singole fattispecie) si aggiungono i possibili danni derivanti (potenzialmente) da ogni decisione assunta senza un adeguato controllo da riunioni informali dell'organo gestorio e da Determinazioni del Presidente del C.d.A. poi successivamente ratificate tra le Comunicazioni.

(56) L'ostacolo all'attività di vigilanza del Collegio sindacale è provata e determina una *grave irregolarità* nella gestione con conseguenti potenziali danni.

III. IN DIRITTO. SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 2409 C.C.

(57) Nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 2409 c.c. affinché il Tribunale adotti ogni più opportuno provvedimento ed iniziativa, ivi inclusa l'ispezione giudiziale della Società.

(58) Come noto, se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società, il Collegio sindacale è legittimato a denunciare detti fatti al Tribunale competente e richiedere l'applicazione dei provvedimenti previsti (art. 2409, commi 1 e 7, c.c.).

(59) Quanto ai presupposti applicativi, alla luce del dettato normativo, l'accoglimento della denuncia presuppone: (i) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione che siano espressione della violazione dei doveri gravanti sugli amministratori; (ii) l'idoneità delle irregolarità denunciate ad arrecare un danno alla società; (iii) l'attualità delle irregolarità.

(60) Quanto al requisito *sub (i)* si evidenzia che:

a) l'“**irregolarità**” nella gestione va individuata e si qualifica in rapporto alle norme violate che, a loro volta, attengono ai doveri – siano essi specifici che generali – gravanti sugli amministratori, senza che l'inadempimento rilevi in termini colpevoli (e, pertanto, ne consegue che chi promuove la denuncia al Tribunale non è tenuto ad allegare e fornire prova dell'elemento psicologico del dolo o della colpa e parimenti il giudicante è esonerato dall'esaminare detti profili soggettivi);

b) il riferimento al concetto di “**gestione**” deve intendersi come riferibile non solo alla gestione corrente ma anche alla gestione strategica della società e finanche alla corretta predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. In questo senso assumono quindi rilievo anche le violazioni attinenti ai rapporti con gli altri organi sociali che possano cagionare un'alterazione del processo decisionale endosocietario. Di fatti, l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale largamente maggioritario, considera rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 2409 c.c. anche le irregolarità di natura organizzativa idonee a produrre inefficienze

che, a loro volta, possono ripercuotersi sulla gestione imprenditoriale dell'impresa; il che è oggi confermato dal richiamo operato dall'art. 2380 *bis* c.c., in tema di gestione della società all'art. 2086 c.c. sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili che, sebbene non abbiano attinenza diretta con l'operatività riguardano l'ordinato svolgimento dei poteri tra gli organi sociali².

c) la “**gravità**” delle irregolarità riscontrate è concetto relativo: in assenza di specificazione legislativa, il requisito va valutato alla luce dell'idoneità dell'irregolarità a cagionare un danno e nel grado di deviazione fra la condotta che l'amministratore avrebbe dovuto tenere e quella che ha effettivamente tenuto.

d) in merito alle “gravi irregolarità” denunciate il ricorrente non deve fornire piena prova: la disposizione, infatti, richiede che sussistano “**fondati sospetti**” di gravi anomalie; è pertanto sufficiente che si indichino le circostanze che facciano presumere l'esistenza di fatti costituenti gravi irregolarità.

(61) Quanto al requisito *sub (ii)* si evidenzia che il danno è anche solo quello potenziale alla società, non si richiede cioè che il pregiudizio sia effettivo.

(62) Quanto al requisito *sub (iii)* si evidenzia che l'attualità delle irregolarità denunciate comporta che nel momento in cui procedimento è promosso l'ordine amministrativo non deve risultare già ristabilito. In ogni caso, “attuale” non deve essere il comportamento inadempiente – ben potendo consistere in un illecito a consumazione istantanea – ma le conseguenze che ne siano derivate, le quale cioè devono permanere nella vita sociale. E ciò si verifica quanto la società non abbia intrapreso le opportune iniziative volte ad eliminare gli effetti potenzialmente dannosi derivanti dalle condotte inadempienti.

(63) Tanto premesso, e avuto riguardo ai fatti come descritti al § I, nel caso di specie risultano integrati tutti i presupposti prescritti dall'art. 2409 c.c. per il valido ricorso allo strumento di controllo attivato con il presente ricorso. A ben vedere, inoltre, i fatti descritti e la documentazione prodotta bene chiariscono che il Tribunale non si troverà a valutare in questa sede meri sospetti di gravi irregolarità potenzialmente pregiudizievoli ma

² Si v. Trib. Cagliari, decreto 19 gennaio 2022 (*dirittodellacrisi.it*), emanato nell'ambito di un ricorso promosso dall'organo di controllo, ove si legge che «l'assenza di un adeguato assetto organizzativo rappresenti una grave irregolarità che deve essere immediatamente emendata» riconoscendo che la «*giurisprudenza ha già affermato che la mancata adozione di adeguati assetti da parte dell'organo amministrativo di un'impresa in crisi costituisce una grave irregolarità che impone la revoca dell'organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario*» e precisando che «*la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili amministrative*». Sul punto v. anche Trib. Milano, 18 ottobre 2019 e Trib. Roma 15 settembre 2020.

acclerate irregolarità la cui portata lesiva, sebbene non ancora (tutte) manifestatasi in concreto, è immediatamente percepibile.

(64) Invero, con riguardo:

- al § I.1 risulta l'irregolare prassi di non assumere decisioni gestorie in sede consiliare e nel pieno rispetto del principio di collegialità bensì attraverso determinazioni del Presidente del C.d.a., oggetto successivamente di ratifica da parte del *plenum*, nonché l'anomala richiesta di una consulenza giuridica, con mandato al D.G. di affidare il relativo incarico, avente ad oggetto la compatibilità delle richieste del Collegio sindacale con l'interesse sociale;
- al § I.2 risulta l'anomala e opaca gestione dell'interruzione del rapporto di lavoro con il dirigente dott. Murtas, preceduta dall'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico, successivamente al rilascio di una relazione sulla gestione dei crediti, caratterizzata inoltre dall'assoluta carenza di informazione nei confronti dell'organo di controllo;
- al § I.3 risulta l'anomala gestione da parte del Presidente del C.d.a. e dell'organo amministrativo della Relazione sulla Gestione dei Crediti; gestione caratterizzata dall'assenza di flussi informativi corretti verso gli organi sociali (su tutti, il Collegio sindacale), non trasparenza e tempestività nel riscontro alle richieste, irritualità e informalità nella valutazione del contenuto della stessa nonché assenza di discussione nelle sedi deputate;
- al § I.4 risulta l'anomala gestione da parte del Presidente del C.d.a. e dell'organo esecutivo della notizia dell'avvio da parte della Corte dei Conti di una verifica sull'attività sociale; gestione caratterizzata da non trasparenza e assenza di flussi informativi verso gli organi sociali (su tutti, il Collegio sindacale) motivata eccedendo il segreto istruttorio nei confronti dell'organo di controllo;
- al § I.5 risulta l'anomala gestione della gara PN 60/2023 (Lotto 7);
- al § I.6 risulta l'anomala concentrazione in capo al Dott. Allieri di plurime funzioni all'interno della Società; concentrazione non correttamente valutata e giustificata secondo criteri di adeguatezza in relazione all'assetto organizzativo e amministrativo della Società;
- al § I.7 risulta l'anomala gestione dei rapporti fra l'organo esecutivo e i soci pubblici della Società nonché la grave carenza riscontrata nella corretta operatività della Commissione Controllo Analogo, con possibili gravi

ripercussioni sull'affidamento dei servizi pubblici e, più in generale, sull'operatività della Società;

- al § I.8 risultano le gravi carenze nella gestione complessiva dei flussi informativi, la non adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, una grave distorsione dei processi decisionali, il forte accentramento dei poteri esecutivi in capo al Presidente del C.d.a. coadiuvato da alcune strutture interne, le difficoltà acclamate, in ragione di tutti i profili sopra meglio descritti, del Collegio sindacale di poter esercitare la propria funzione di vigilanza *ex art. 2403 c.c.*

IV. SULLA RICHIESTA DI NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE EX ART. 78 C.P.C.

(65) Come noto, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, l'art. 2409 c.c. dispone che la società sia coinvolta nel relativo procedimento, visto e considerato che il ricorrente è tenuto a notificarle in ricorso. Inoltre, è quasi unanime fra i giudici e in letteratura la tesi che qualifica la posizione della società come parte processuale a tutti gli effetti e legittimata passiva in posizione autonoma rispetto a quella dei suoi amministratori.

(66) Come risulta dalla visura societaria qui prodotta, attualmente la Società è rappresentata dal Presidente del C.d.a., Franco Piga, e lo stesso risulta fra i destinatari – invero il principale destinatario – delle censure mosse dal Collegio Sindacale nel presente atto (doc. 1).

(67) E' pacifico in giurisprudenza che nell'ambito del procedimento *ex art. 2409 c.c.*, la società «è portatrice di un interesse autonomo e diverso da quello degli altri soggetti attivamente e passivamente legittimati» e che pertanto «non può dubitarsi della sussistenza del quantomeno potenziale conflitto d'interessi fra essa e gli amministratori, della cui correttezza» si dubita; il che comporta l'inammissibilità «che nella sede di cui si discute la rappresentanza della società possa essere assunta, anche ai soli fini di deliberare di costituirsi nel giudizio, dagli amministratori» attualmente in carica³.

(68) Parimenti si osserva in dottrina che «sussistono sempre le condizioni per la nomina di un curatore speciale, [...] che a questo punto è sempre indispensabile nominare ai sensi dell'art. 78, 2° comma, c.p.c.», essendovi «immanente conflitto di interessi fra la società e i suoi amministratori, reali legittimati passivi della denuncia, onde la prima non

³ In questi termini, v. C. Appello Brescia, 16 aprile 2009 (*ilcaso.it*).

può essere rappresentata dai secondi, i quali stanno in giudizio nel proprio esclusivo interesse per difendersi dalle accuse di avere violato i doveri della carica»⁴.

(69) È evidente che, anche nel caso di specie, sussiste un palese conflitto di interessi con la Società dei consiglieri di amministrazione e, in particolare, del Presidente del C.d.a., tutti responsabili, in ragione del loro incarico, e sia pure in maniera diversa fra loro, delle gravi irregolarità denunciate.

(70) È pertanto necessario, ai fini della regolarità del procedimento *ex art. 2409 c.c.*, che venga nominato un curatore speciale della Società ai sensi dell'art. 78 c.p.c. e il Ricorrente formula istanza in tal senso.

V. **SULLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI, SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA.**

(71) Quanto alla competenza di Codesto Ill.mo Tribunale di Cagliari, si precisa quanto segue:

- a) la competenza funzionale spetta alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Cagliari, stante il disposto di cui all'art. 3, co. 2, d.lgs. 168/2003;
- b) la competenza territoriale spetta al Tribunale di Cagliari, sezione specializzata in materia di impresa, avendo la Società sede legale in Nuoro;
- c) tale competenza territoriale è inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c., visto e considerato che il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione "relativo a rapporti societari" (v. art. 3, co. 2, lett. a), d.lgs. 168/2003) ed è pertanto regolato dalle disposizioni in materia di procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.

* * *

Tutto quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale di Abbanoa S.p.a., come sopra rappresentanti, difesi e domiciliati

CHIEDE

che ai sensi dell'art. 2409 c.c., il Tribunale di Cagliari, sezione specializzata in materia di impresa, *contrariis reiectis*:

⁴ NAZZICONE, *Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione. Fattispecie e rito dopo la riforma societaria*, Milano, 2005, pp. 205 e ss.

- (1) disponga la nomina di un curatore speciale di Abbanoa S.p.a.;
- (2) fissi la data in cui saranno sentiti in camera di consiglio i consiglieri di amministrazione di Abbanoa S.p.a.; concedendo termine al Ricorrente per la notifica di rito;
- (3) ordini l'ispezione di Abbanoa S.p.a. e disponga l'acquisizione di tutti gli atti e documenti nonché di altro ogni elemento conoscitivo necessario ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti *ex art. 2409 c.c.*, ponendo le spese a carico della Abbanoa S.p.a. ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.;
- (4) in ragione della situazione descritta in atti, adotti ogni ulteriore e/o diverso provvedimento necessario e/o opportuno anche di cautelare;
- (5) con vittoria di onorari, accessori e spese, oltre IVA e CPA come per legge.

* * *

Si allegano i seguenti atti e documenti:

Atti:

- procura alle liti

Documenti:

- (doc. 1) – visura ordinaria;
- (doc. 2) – Copia pec del 09.02.2024 Convocazione cda + allegato
- (doc. 3) – Copia pec del 14.02.2024 integrazione ordine del giorno riunione Cda + allegato
- (doc. 4) – pec tablet
- (doc. 5) – Copia determinazione n. 3 del 09.02.2024
- (doc. 6) – Relazione GRC_Collegio dei Sindaci FINAL 19 DIC 2023-1v
- (doc. 7) – Copia pec del 22.12.2023 inviata dal Collegio sindacale al Presidente Cda
- (doc. 8) – Copia pec del 22.12.2023 inviata dal Collegio sindacale al Presidente Cda
- (doc. 9) – Copia pec del 22.12.2023 inviata dal Presidente Cda
- (doc. 10) – Copia pec del 27.12.2023 inviata dal Collegio sindacale all'Avv. Allieri
- (doc. 11) – Copia pec del 29.12.2023 inviata dal Collegio sindacale al Presidente Cda
- (doc. 12) – Copia pec del 29.12.2023 inviata dal Collegio sindacale al Presidente Cda
- (doc. 13) – Copia pec del 30.12.2023 inviata dal Collegio sindacale all'Avv. Allieri
- (doc. 14) – Copia pec del 29.12.2023 inviata dall'avv. Allieri
- (doc. 15) – Copia pec del 23.12.2023 inviata dal Collegio a dott. Ledda dott.ssa Sacco

- (doc. 16) – Copia pec del 23.12.2023 inviata da dott.ssa Sacco
- (doc. 17) – Copia pec del 27.12.2023 inviata dal dott. Ledda
- (doc. 18) – Copia pec del 24.12.2023 inviata dal Collegio sindacale all'Avv. Allieri
- (doc. 19) – Copia pec del 15.01.2024 inviata dal Collegio sindacale al Presidente Cda
- (doc. 20) – Copia pec del 02.02.2024 inviata dal Collegio sindacale al Presidente Cda
- (doc. 21) – Copia pec del 02.02.2024 inviata da dott.ssa Sacco
- (doc. 22) – Prima Relazione dott.ssa Atzori del 02.01.2024
- (doc. 23) – Relazione integrativa dott.ssa Atzori del 16.01.2024
- (doc. 24) – Copia pec del 03.01.2024 inviata dal Collegio sindacale
- (doc. 25) – Esposto Procura 22 gennaio su gara lotto 7
- (doc. 26) – Copia pec del 30.12.2023 inviata dal Collegio sindacale al Presidente Cda --
- (doc. 27) – Lettera anonima su Andrea Allieri
- (doc. 28) – ANCI Sardegna - prot.n. 0188-2024
- (doc. 29) – Copia pec del 20.01.2024 inviata dal Collegio sindacale al Presidente Cda
- (doc. 30) – Copia pec del 27.01.2024 inviata dal Presidente Cda
- (doc. 31) – ANCI Sardegna - prot. n. 0321-2024
- (doc. 32) – Copia pec del 07.02.2024 inviata da La Segreteria + allegato
- (doc. 33) – Copia pec del 05.02.2024 inviata da MR Mura al Presidente Cda
- (doc. 34) – Copia pec del 05.02.2024 inviata da dott.ssa Sacco

* * *

Ai fini di cui al D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115 e ss. mm., si dichiara che il contributo unificato versato è pari ad euro 196,00, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione in materia societaria.

* * *

Bologna/Cagliari, 26 febbraio 2024

Prof. Avv. Ivan Demuro